

L'idea dei due corpi del sovrano nelle civiltà antiche.

Giada Trebeschi

in: *Il Monitore*, Anno XXXVIII n.4, Dicembre 2004.

*E' in nome mio che regnano i re,
e i magistrati applicano il diritto;
è in nome mio che comandano i principi,
e i sovrani governano con giustizia la terra
Proverbi 8, 15-16.*

(Seconda Parte)

In ambito giudaico, il sovrano possiede due corpi, l'uno mortale, soggetto alle deficienze fisiche dovute alla propria materialità, e l'altro sovranaturale, che viene direttamente da Dio. La Legge, che è al centro di tutta la vita religiosa, sociale e politica, è infatti di origine espressamente divina. La Legge è *rivelata*, viene cioè direttamente da Dio, è stato Lui a incidere le tavole dell'alleanza e ad ispirare i profeti, è l'Altissimo che sceglie i suoi Re. «Il Dio ebraico, Jahve, è un Dio personale, non un principio metafisico come il Lògos greco; la sua legge non è valida perché razionale, ma esclusivamente perché voluta da Lui»¹. E' scritto infatti:

«Quando tu sarai entrato nel paese *che il Signore*, Iddio tuo, *ti dà*, lo possederai e vi abiterai, se dici: voglio costituire un re sopra di me come tutte le nazioni che mi stanno intorno, tu *potrai costituire come re colui che il Signore, Iddio tuo, avrà scelto*»².

Dato che il re è scelto dal Signore, è il Signore stesso a convalidarne il potere. A lui viene affidato il popolo che gli deve obbedienza e rispetto ed al suo cospetto ci si inchina non perché depositario del potere temporale, ma per il fulgore che gli deriva direttamente da Dio poiché «...dall'Altissimo vi è affidata la sovranità³».

Il Signore dona patria e terreni fertili, abbondanza e discendenza, sempre che il patto con Lui venga rispettato e sempre che il Re sia

¹ G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, Bologna 1966, p.159.

² Deuteronomio 17, 14-15. Corsivo mio.

³ Sapienza 6, 3-4.

scelto da Lui. «Affinché tutto quello che il re potrà intraprendere abbia un esito felice»⁴, sarà necessario il consenso divino che, in questo modo, convalida il potere monarchico, rende legittime le leggi, i giudizi ed ogni decisione del re. Ma se il re non rispetta la volontà celeste, trascina il popolo eletto verso le più grandi sconfitte politiche e religiose e sarà soggetto alla vendetta divina:

«Dio allora si sdegnò contro Salomone, perché il suo cuore si era allontanato dal Signore [...] Il Signore sentenziò dunque contro Salomone: “Poiché hai agito in tal modo e non hai osservato il mio patto, né le norme che ti avevo prescritto, *io strapperò da te il tuo regno e lo darò a uno dei tuoi servi*»⁵.

Nella civiltà Romana cui prima abbiamo accennato, il trinomio Re-Sacerdote-Magistrato riunito in una sola persona, e già chiarito nell'antico testamento, è presente sin dalla costituzione del nucleo familiare dove il *pater familias* gode di autorità assoluta sui membri della casa, vigila sul patrimonio ed esercita i doveri religiosi che la tradizione gli impone. Così, come una sorta di sovrano, il detentore della «potestas» gestisce un potere assoluto sui componenti della famiglia, mentre deve sottostare, nella struttura della *Gens* costituita da gruppi di famiglie che si riconoscono in un antenato comune, alle decisioni comuni.

Quando Roma cominciò a svilupparsi, i *pater* della nuova comunità furono spinti a riunirsi per prendere insieme tutte quelle decisioni di cui abbisognava una comunità nascente. Esercitando un ruolo di guida si imposero come classe dirigente dando vita al Senato, a quel senato che avrebbe eletto il re. Un re che deteneva il potere militare, giuridico ed esecutivo e, cosa più interessante per il nostro studio, che deteneva il potere religioso. Le sue decisioni venivano riconosciute legittime in quanto egli, come supremo sacerdote, era interprete del volere degli Dei.

La Legge emanata assumeva dunque valore sacrale in quanto espressione del volere divino imposto tramite il re quale intermediario tra gli dèi e gli uomini, la sua trasgressione era perciò una colpa verso gli dèi che doveva pertanto essere espiata per placarne l'ira.⁶

⁴ Re (libro I) 2, 1-4.

⁵ Re (libro I) 11, 9-11.

⁶ I pontefici erano depositari delle norme del diritto sacro e di quello umano. In origine avevano il monopolio della giurisprudenza, custodivano gelosamente i formulari e davano i loro responsi.

Attorno al IV secolo a.C. con la transizione da monarchia a repubblica il potere del re verrà teoricamente diviso tra un *Rex sacrorum* e il presidente del collegio dei pontefici: il *Pontifex Maximus* che ben presto diventerà la figura sociale preminente.

Il dividersi e il riunirsi delle figure, dei poteri e delle competenze ci mostra senza ombra di dubbio come la politica romana trovasse i propri limiti nella funzionalità politico-sociale dello Stato.

Resta comunque il fatto che il diritto al comando veniva legalizzato e giustificato tramite una sorta di sovra-umanizzazione del *Rex* che acquisiva questo diritto per volere degli dèi, dèi che tramite la sua persona dettavano leggi, dichiaravano guerre o innalzavano templi per il bene dello Stato.

Il concetto di essenza divina dei depositari del potere, raggiunse il suo culmine con Ottaviano Augusto (Roma 63 a.C. - Nola 14 d.C.) che effettuò una specie di restaurazione della religione nazionale, riesumando antiche usanze e rafforzando l'idea del potere derivato dal volere divino. Il suo stesso nome, *Augustus*⁷ racchiude un profondo significato mistico e religioso; bisogna ricordare infatti che questo *cognomen* gli fu conferito dal senato nel 27 a. C. a indicare lo sguardo benevolo con il quale gli dèi ne avevano favorito l'ascesa al potere. Grazie a questa particolare benevolenza, secondo il popolo romano, egli sarebbe stato in grado di far crescere e prosperare la potenza di Roma.

Vuole la credenza popolare che la famiglia Giulia discendesse direttamente da Venere madre degli Eneadi⁸ e così Ottaviano, divenuto Iulius tramite l'adozione che ne fece Cesare, alimentò ulteriormente la credenza di una sua predestinazione divina.

Egli sarà celebrato col nome di «salvatore del genere umano» così come possiamo leggere in varie iscrizioni dedicatorie giunte sino a noi:

«A lui, dominatore della terra e del mare, potente imperatore, Zeus liberatore, nato dallo stesso Zeus padre, signore dell'Asia e dell'Europa, stella lucente del mondo greco, che per noi sorse quale Zeus nel cielo, quale *salvatore* del mondo»⁹.

⁷ Vocabolo derivante dalla stessa radice del verbo *augere*=*far crescere*.

⁸ Si credeva che i Giulii discendessero dal ramo sacerdotale nato da Enea.

⁹ Iscrizione in versi dell'isola di File del Nilo databile tra il 15 e il 7 a.C.; corsivo mio. Corp. Inscr. Gr. 4923 = Kaibel, Epigr. Gr. Ex lap. Conlecta, n. 378, p. 409 vedi nota 27 pag.310 in W. Nestle, *Storia della religiosità greca*, op. cit.

Tra tutti gli appellativi riservati ai depositari del potere, fosse esso un potere materiale spirituale o morale, l'appellativo più importante sembra, come in questo caso, essere quello di «salvatore» che il cristianesimo riserverà a Gesù. Questa denominazione però pare derivare dal mondo greco e non dal mondo ebraico da cui viene invece il termine Cristo, cioè Messia.

Ma torniamo agli imperatori romani. Sacerdozio e potere temporale, pontefice massimo ed imperatore furono nuovamente riuniti in un'unica figura in un modo così naturale che tale unione si perpetuò senza difficoltà da imperatore a imperatore. Come abbiamo visto, la misticità del comando consacrato era già presente nelle culture greca ed egiziana e così come i Greci avevano ritenuto¹⁰ il grande politico un *Salvatore benefico*, Antonio e Cleopatra, nelle vesti di Osiride e Iside, chiamavano i loro figli Helios (Sole) e Selene (Luna) assurgendo a dinastia celeste. Per la Roma di Ottaviano, la tragica morte del divino Cesare era avvenuta secondo il volere degli dèi per permettere a lui, suo figlio, di accrescere la gloria di Roma.

E' proprio questa trascendenza del potere a rinforzare il potere stesso, è l'esigenza di una benevolenza divina a far sì che la divinizzazione del sovrano venga accettata dal popolo.

Inizialmente il Mito della *predestinazione* del sovrano si crea all'interno delle coscienze individuali, poi diviene coscienza collettiva, diviene tradizione, viene interiorizzato e accettato come reale.

I successori di Ottaviano manterranno l'appellativo di Augusto al quale aggiungeranno quello di Cesare quali eredi della sua linea politica tramandando o cercando di tramandare in questo modo il concetto di potere per diritto divino.

Anche le voci più autorevoli del periodo in materia di filosofia del diritto, suonavano concordi sulla «natura divina» della legge e di conseguenza di chi la emanava, basterà allo scopo ricordare Cicerone (106-43 a.C.) che trattò spesso problemi di filosofia del Diritto e dello Stato.

Le opere che ci interessano sono soprattutto: il *De Officiis* e il *De Legibus* (rimasto incompiuto) ed il modo *giusnaturalistico* con cui Cicerone vede il Diritto, egli infatti dice:

¹⁰ Jean Bayet, *La religione romana*, Parigi 1957, p.198: Già Aristotele (Stagira 384 a. C.-Calcide 322 a. C.) diceva che il grande politico si presenta al seguito degli Olimpici come *tredicesimo dio*, ordinatore della terra abitata, promotore di una pace trionfante e feconda.

«La legge non è una deliberazione di popoli, ma è qualcosa di eterno, destinato a governare tutto il mondo con la saggezza del suo comando e del suo divieto; essa è la retta ragione *divina*»¹¹.

E ancora:

«La *natura* da cui deriva la legge non è esterna all'uomo, realtà oggettiva, ma è la natura dell'uomo stesso, l'essenza dell'uomo, che è ragione: la ragione naturale che è la legge *divina* e umana»¹².

Ma se la Legge è, oltre che di natura umana, anche e soprattutto di origine divina, allora chi gestisce il potere giuridico diviene, in qualche modo, fautore degli ordinamenti divini e, trovandosi (ancora!) nella posizione di ponte fra gli uomini e gli Dei, ottiene la legittimazione del potere perché simbolo della volontà divina in terra.

Sempre durante il periodo imperiale il giurista Ulpiano (170-228 d.D.) a Roma definisce la *iurisprudencia* : «conoscenza delle cose umane e divine, scienza del giusto e dell'ingiusto»¹³ e ritiene che i giuristi siano «giustamente chiamati sacerdoti»¹⁴, ma sbaglia a ritenere che il diritto (*ius*) abbia questo nome perché derivato da *Iustitia*¹⁵.

In realtà sia questa etimologia che quella che fa derivare *ius* da *iussum* = comando, sono errate, l'opinione oggi prevalente identifica *ius* come derivato del sanscrito *yaus* che ha significato religioso.

Ancora una volta pertanto incontriamo il sovrapporsi dei concetti di diritto e di religione in cui le leggi umane sono convalidate grazie all'intervento divino e colui che ha il potere di emanarle in terra è il prescelto e il protetto degli dèi.

«La legge è tutta invenzione e dono degli dèi»¹⁶ sostiene ancora Ulpiano e «*quod principi placuit legis habet vigorem*»¹⁷.

¹¹ Cicerone, *De legibus*, II, 4, 10.

¹² Cicerone, *De officiis*, III, 5, 23.

¹³ Ulpiano, *Digesto* 1, 1, 10, 2.

¹⁴ Ivi 1, 1, 1, 1.

¹⁵ Ivi 1, 1, 1.

¹⁶ Ivi 1, 3, 2.

¹⁷ Dig. 1, 4, 1.